SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. **2.**

Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 23 agosto 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 ottobre 2006;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici)*. — 1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero per i beni e le attività culturali a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera *b)*. Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera *a)*.

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Comitati tecnico-scientifici)*. — 1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

f) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;

g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I Comitati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.

3. Il Comitato di cui alla lettera *g)* del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprime pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera *e)*, il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera *b)*, la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.

7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.».

Art. 3.

Norme transitorie, finali e finanziarie

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici.

2. In via transitoria, e fino al completamento delle operazioni di cui al comma 1, sono prorogati nelle attuali cariche i componenti elettivi del Consiglio superiore che ne integrano la composizione ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, come modificato dal presente decreto, nonché il componente elettivo di ciascun Comitato tecnico-scientifico che nella precedente tornata elettorale abbia conseguito il maggior numero di voti ed il componente di ciascun Comitato tecnico-scientifico designato dal Consiglio universitario nazionale più anziano nel ruolo di appartenenza.

3. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUTELLI, *Ministro dei beni e delle attività culturali*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *Il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere dio promulgare le leggi e di amanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

—Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137«, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2004, n. 11.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante »Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114. La legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il testo dell'art. 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario è il seguente:

«94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4».

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004 si veda la nota all'art. 1.

07G0008

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Montesilvano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montesilvano (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da ventitre consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montesilvano (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fulvio Rocco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montesilvano (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventitre componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 novembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissoluta dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 50822 Area II del 21 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Montesilvano (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fulvio Rocco.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Agropoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Agropoli (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Agropoli (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Abramo Barillari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Agropoli (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 novembre 2006.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 46972-1/2006/Area II del 6 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Agropoli (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Abramo Barillari.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Paola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Paola (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paola (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Ponte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Paola (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 novembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 53888/2006 Area II EE.LL. del 2 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Paola (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Ponte.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2006.

Costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-*bis* e 22-*ter*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unità».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-*bis* e 22-*ter* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ritenuto di provvedere alla costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Sentiti i Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'Unità

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 22-*bis* e 22-*ter* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è costituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di seguito denominata «Unità».

Art. 2.

Composizione

1. L'Unità è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Vice Presidente dell'Unità. Le funzioni di Vicepresidente dell'Unità sono attribuite, altresì, al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'Unità è composta:

a) dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per la semplificazione e dai consiglieri giuridici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non superiore a quattro;

b) da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, individuati con separato provvedimento.

3. L'Unità è articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca, può essere istituito un Comitato scientifico. I provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente dell'Unità.

4. I compensi dei componenti sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Compiti e funzioni

1. L'Unità fornisce il supporto per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività normativa del Governo e degli enti pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato «Comitato», anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni;

b) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti per la funzione pubblica e per le innovazioni e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il disegno di legge annuale di semplificazione;

c) collaborare con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione alla supervisione di ogni altra iniziativa normativa con prevalente finalità di semplificazione;

d) coordinare, riferendone al Comitato, le iniziative specifiche e i gruppi di lavoro costituiti da singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione e la qualità della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di componenti dell'Unità e invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unità;

e) coordinare la ricognizione da parte delle singole amministrazioni dei settori e delle materie in cui sia costituzionalmente legittimo l'intervento in via regolamentare dello Stato e svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e ove necessario impulso dell'attività di semplificazione normativa tramite fonti secondarie nelle materie di competenza statale;

f) coordinare l'attuazione normativa della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle altre leggi generali riguardanti l'attività amministrativa per i profili riguardanti la semplificazione e la qualità della regolazione;

g) formulare proposte per la definizione di indirizzi e criteri generali per il riordino normativo e la codificazione e sovrintendere alle conseguenti iniziative delle singole amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

h) definire, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e verificare preventivamente l'impatto sulla semplificazione e sulla qualità della regolazione dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti di iniziativa governativa;

i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo.

3. L'Unità promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione da parte degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Partecipa, altresì, ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualità della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.

Art. 4.

Forme di consultazione

1. L'Unità svolge funzioni di supporto tecnico alle attività del Tavolo permanente per la semplificazione istituito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle altre attività di consultazione individuate dal Comitato.

2. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, l'Unità svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni, delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori e istituisce gruppi e altre forme di consultazione settoriale.

Art. 5.

Segreteria tecnica

1. L'Unità si avvale di una Segreteria tecnica, la cui composizione è definita con successivo decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso provvedimento è determinato l'ammontare delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica.

Art. 6.

Forme di collaborazione

1. L'Unità assicura lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione ed assistenza con i Dipartimenti e con i Dicasteri retti da Ministri componenti il Comitato al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione.

2. Ulteriori forme di collaborazione e di intesa possono essere definite con protocolli d'intesa separati, ovvero con il decreto di riordino delle strutture della Presidenza, previsto dall'art. 1, comma 22-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Unità e della Segreteria tecnica si provvede nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 22-*bis* del decreto-legge n. 181 del 2006.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 7

07A00701

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2006.

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, riguardante la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-*bis* e 22-*ter* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unità».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-*bis* e 22-*ter* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 2006 recante costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla modifica dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Composizione).* — 1. L'Unità è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'Unità è composta da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, individuati con separato provvedimento. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.

3. Coordinatore dell'Unità è il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi coadiuvato dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

4. L'Unità è coadiuvata da una conferenza permanente composta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per la semplificazione, dal Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dai consiglieri giuridici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non superiore a quattro.

5. L'Unità è articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca, può essere istituito un Comitato scientifico. I provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente dell'Unità.

6. I compensi dei componenti sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 8

07A00702

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano; Zerbino e La Spina; Sterpeto; La Para e Rio Grande; Molinaccio; Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria; Pasquasia e Cuba; Gigliara Monte e Muro Lucano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2006;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/CG/65050, del 21 dicembre 2006 che non è stata oggetto di riscontro negativo da parte delle Regioni interessate;

Considerato che permane per le grandi dighe dinanzi richiamate la impellente necessità di provvedere alla relativa messa in sicurezza;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie sono ricorrenti i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 19 gennaio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2007, per i territori di seguito individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano - comune di Genova; Zerbino - comune di Molare (Alessandria), La Spina comune di Pralormo (Torino); Sterpeto - comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio Grande - comune di Amelia (Terni); Molinaccio - comune di Cessapalombo (Macerata); Muraglione - comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano - comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria - comune di Civitella Paganica (Grosseto); Pasquasia comune di Enna e Cuba - comune di Centuripe (Enna); Gigliara Monte - comune di Chiaravalle centrale (Catanzaro) e Muro Lucano - comune di Muro Lucano (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il Presidente: PRODI

07A00643

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2007.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3561).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania;

Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 che consente al Commissario delegato di autorizzare l'uso degli impianti anche in misura superiore alle potenzialità di progetto assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale;

Considerato che la prosecuzione dell'uso degli impianti indicati nell'art. 1 della citata ordinanza n. 3481 del 2005 deve essere garantita al fine di assicurarne l'attuale efficienza fino all'affidamento ai nuovi aggiudicatari del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;

Ritenuto che la prosecuzione dell'uso degli impianti predetti consente di ridurre i volumi e le quantità di rifiuti da avviare alle successive fasi di smaltimento e di diminuire l'impatto sull'ambiente in seguito al trattamento biologico aerobico della frazione organica;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il superamento del contesto emergenziale in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività di selezione, prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuti urbani nel rispetto delle condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, compatibilmente con il contesto emergenziale in atto sul territorio campano, le autorizzazioni già previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 29 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, che in quanto tali ricomprendono necessariamente anche gli aspetti relativi alla normativa antincendio, comportano che il Commissario delegato individui, avvalendosi dei Vigili del fuoco e dei competenti organi tecnici, i valori limite del carico di rifiuti che gli impianti possono sopportare in condizione di sicurezza

in relazione ai sistemi di Gestione della sicurezza (GSG) come integrati dai piani di emergenza straordinari, da adottarsi dal gestore per far fronte alle esigenze attuali di continuità dell'esercizio degli stessi impianti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Presidente: PRODI

07A00777

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2007.

Disposizioni per la celebrazione del «grande evento», relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007». (Ordinanza n. 3562).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007», con il quale il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato;

Considerato che, entro il 30 settembre 2007, si svolgeranno una serie di manifestazioni correlate alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma sottoscritti il 25 marzo 1957 e che in tale occasione saranno presenti i vertici istituzionali dell'Unione europea, della Repubblica italiana, dei Parlamenti nazionali dei Paesi dell'Unione europea;

Considerato che, nell'ambito del citato evento, sono previste ulteriori iniziative, con la partecipazione di vertici istituzionali europei ed italiani, come la commemorazione per la nascita di Altiero Spinelli, la celebrazione del ventennale del progetto Erasmus, alle quali parteciperanno numerosi giovani appartenenti alle Università europee e la promozione del progetto Servizio civile europeo;

Ravvisata la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per la celebrazione delle predette manifestazioni, nonché di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 12 gennaio 2007 del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Rutelli;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative, anche all'estero, correlate al grande evento e programmate fino al mese di settembre 2007; provvede altresì alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione degli interventi di adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni, collegate alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, nonché al conseguimento urgente della disponibilità dei beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del grande evento, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale di uno o più soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, nonché adotta determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonché, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

3. Il Commissario delegato provvede, altresì, ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti ed organizzazioni statali e non statali, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006, citato in premessa.

Art. 2.

1. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura di supporto, composta da personale del Dipartimento della protezione civile, nonché, eventualmente, da personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di dieci unità, individuato dal Commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

2. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a valere sul fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità, cinque contratti a tempo determinato di durata rinnovabile fino al termine delle attività connesse con lo svolgimento del «grande evento», sulla base di una scelta di carattere fiduciario.

3. In relazione alle necessità connesse con l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato a conferire incarichi fiduciari, per un massimo di tre unità, a consulenti, esperti ed interpreti, aventi specifiche professionalità, anche estranei alla pubblica amministrazione.

4. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi, nonché per curare il coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, è istituita, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, una «Commissione generale di indirizzo», composta da sedici componenti, di cui uno con funzioni di coordinatore nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, uno individuato nella figura del Consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due nominati dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i restanti designati rispettivamente dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Dipartimento delle politiche giovanili e delle attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per le politiche europee, dal Dipartimento per l'informazione e per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero dell'università e ricerca, dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, alla quale partecipa il Commissario delegato.

5. Per l'espletamento delle occorrenti attività previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato è attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento.

6. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente articolo è corrisposta una indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento.

7. Ai consulenti di cui al comma 3 è corrisposto un compenso lordo di euro 20.000,00 su base annua.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato anche per il tramite del soggetto attuatore è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 4.

1. Relativamente agli aspetti inerenti alla pubblica sicurezza pubblica e per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo della Polizia, sulla base delle direttive del Ministero dell'interno e sentito il Commissario delegato, definisce uno o più piani di sicurezza per disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, anche con riferimento ai rispettivi livelli di responsabilità.

Art. 5.

1. La celebrazione del «grande evento» e tutte le manifestazioni ad esso correlate saranno caratterizzate da un unico simbolo identificativo nazionale predisposto per l'occasione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà abbinato al logo dell'Unione europea per il cinquantenario.

2. L'eventuale utilizzo del logo del Dipartimento della protezione civile, in occasione di manifestazioni legate al grande evento, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato.

Art. 6.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera *d)*;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli, 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 7.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite di 1,5 milioni di euro a valere sul fondo della protezione civile, opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e finanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Presidente: PRODI

07A00776

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 dicembre 2006.

Mancato funzionamento del tribunale e dell'ufficio UNEP presso la sezione distaccata di Fano. Proroga termini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello delle Marche in data 25 ottobre 2006 dalla quale risulta il mancato funzionamento del tribunale e dell'ufficio UNEP presso la sezione distaccata di Fano del tribunale di Pesaro nel periodo del 16 settembre 2006 al 30 settembre 2006 per il crollo di una parte dell'edificio ospitante gli uffici;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale e dell'ufficio UNEP presso la sezione distaccata di Fano del tribunale di Pesaro nel periodo dal 16 settembre 2006 al 30 settembre 2006 per il crollo di una parte dell'edificio ospitante gli uffici, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 2006

p. *Il Ministro:* SCOTTI

07A00705

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 novembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti, o ex dipendenti, delle società: SE.TA. in Cosenza, ME.CO.M. in Potenza, P.N.T. - Produzione nastri tecnici in Matera, Annalisa Production in Cosenza. (Decreto n. 39939).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di mobilità, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di mobilità è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di dieci ex dipendenti della società SE.TA (Cosenza), unità di Cetraro (Cosenza), già fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36956 del 26 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 337.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 164.449,20.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di nove ex dipendenti della società SE.TA (Cosenza), unità di Cetraro (Cosenza), così suddivisi:

dal 26 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per quattro unità;

dal 12 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per cinque unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 69.419,24.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 9 marzo 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 23 giugno 2006, in favore di ventidue ex dipendenti della società ME.CO.M. S.r.l. (Potenza), unità di Senise (Potenza).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 337.784,26.

Pagamento diretto: sì.

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 26 giugno 2006, in favore di quattordici ex dipendenti della società P.N.T. - Produzione nastri tecnici S.r.l. (Matera), unità Ferrandina (Matera), già fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37849 dell'8 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 200.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 230.228,88.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 13 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 26 giugno 2006, in favore di trentasette ex dipendenti della società P.N.T. - Produzione nastri tecnici S.r.l. (Matera), unità Ferrandina (Matera), così suddivisi:

dal 13 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 26 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per ventisei unità;

dal 28 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 4 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 27 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 4 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 13 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 18 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 18 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 22 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 24 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 25 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 394.307,10.

Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 22 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di venti ex dipendenti della società Annalisa Production (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 37849 dell'8 febbraio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2006, registro n. 1, foglio n. 200.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 328.898,40.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 22 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quattordici ex dipendenti della società Annalisa Production (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 121.148,16.

Art. 5.

La concessione dei trattamenti di CIGS e/o mobilità disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 1.646.235,24 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capito 7202 della UPB 3.2.3.1. per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibili finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 319

07A00564

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 novembre 2006.

Erogazione dei contributi pari a € 30.000.000,00, previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus, destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le Regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia

di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 049/TPL del 27 agosto 2003, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 30.000.000,00 a decorrere dall'anno 2003 e sino all'anno 2017;

Vista la nota n. 255 dell'8 agosto 2006, con la quale è stata richiesta all'Ufficio centrale di bilancio, per il tramite del Dipartimento per i trasporti terrestri, la variazione in aumento dello stanziamento di cassa della somma di € 29.970.000,00 sul capitolo 8151 - piano di gestione 8, onde poter provvedere alla completa erogazione delle quote assegnate alle Regioni per l'anno finanziario 2006;

Vista la legge n. 273 del 27 ottobre 2006, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006», con la quale è stata disposta, sul capitolo 8151, l'integrazione di cassa richiesta;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano di gestione 8 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 30.000.000,00 a favore delle Regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse è autorizzato, a carico del capitolo 8151 - piano di gestione 8 iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'anno finanziario 2006, il pagamento della somma di € 30.000.000,00 a favore degli enti di seguito indicati e nella misura a fianco di ciascuno riportata.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni Regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote 2006	c/c n.
Abruzzo	996.300,00	31195
Basilicata	865.500,00	31649
Calabria	1.035.000,00	31789
Campania	3.349.800,00	31409
Emilia-Romagna	2.058.600,00	30864
Lazio	4.157.100,00	31183
Liguria	1.503.300,00	32211
Lombardia	4.512.900,00	30268
Marche	1.051.200,00	31118
Molise	501.300,00	31207
Piemonte	2.571.000,00	31930
Puglia	1.984.800,00	31601
Toscana	2.302.500,00	30938
Umbria	687.900,00	31068
Veneto	2.422.800,00	30522
TOTALE	30.000.000,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2006

Il direttore generale: RICOZZI

07A00704

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Paoloni Mons. Dante Soc. coop. a r.l.», in Fermignano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Paoloni Mons. Dante Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Fermignano (Pesaro) (codice fiscale 01269840417) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Di Paola, nato a l'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Mogliano (Macerata) via Raffaello Sanzio n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00703

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piping Service piccola società cooperativa a r.l.», in Castiglione Olona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi,

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006, n. 80/2006, con il quale la società «Piping Service Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Castiglione Olona (Varese) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giacomo Falcone ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2006, con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marco De Rossi, nato a Roma il 19 febbraio 1973, domiciliato in Milano, Corso Matteotti, n. 10, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giacomo Falcone, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00467

DECRETO 15 gennaio 2007.

Riconoscimento del titolo di studio estero, al sig. Luan Pirani, cittadino albanese, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* nessuna esclusa, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Luan Pirani, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento della laurea in matematica e fisica, rilasciata dall'Università statale «Luigj Gurakuqi» già istituto superiore pedagogico di Scutari, nonché del diploma di scuola secondaria superiore industriale - indirizzo elettrico, conseguito presso l'Istituto «1 Maji» di Scutari, (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli

impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* nessuna esclusa, e comma 2, della legge 5 marzo 1990 n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui agli articoli 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 11 gennaio 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato, per i loro contenuti formativi, idonei e attinenti all'esercizio delle attività installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* nessuna esclusa, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e di Confartigianato;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Lecco;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Luan Pirani, nato il 18 settembre 1963 a Scutari (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* nessuna esclusa, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A00465

DECRETO 15 gennaio 2007.

Riconoscimento del titolo di studio estero, al sig. Michael Desmond Willis, cittadino del Regno Unito, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* nessuna esclusa, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Michael Desmond Willis, cittadino del Regno Unito, ha chiesto il riconoscimento della laurea in ingegneria civile, conseguita presso l'Università statale «Royal Melbourne institute of technology» di Melbourne, stato di Victoria, (Australia) e del successivo «Bachelor of engineering - civil engineering», conseguito presso la medesima istituzione universitaria australiana, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* nessuna esclusa, e comma 2, della legge 5 marzo 1990 n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui agli articoli 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 11 gennaio 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per il loro conte-

nuto formativo, idoneo e attinente all'esercizio delle attività d'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* nessuna esclusa, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e di Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Michael Desmond Willis, nato il 18 agosto 1956 a Sheffield (Regno Unito), cittadino del Regno Unito, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* nessuna esclusa, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A00466

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 gennaio 2007.

Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.» ed in particolare l'art. 14-*quater* inserito dall'art. 19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) fornitore di connettività alla rete Internet: ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi di comunicazione elettronica;

b) Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38;

c) sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi protocolli che diffonde materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori;

d) inibizione: l'attività del fornitore di connettività alla rete Internet, finalizzata all'impedimento dell'accesso ai siti segnalati dal Centro.

Art. 2.

Aspetti organizzativi della sicurezza presso i fornitori di connettività alla rete Internet

1. I fornitori di connettività alla rete Internet adottano un modello organizzativo che consenta la conoscibilità ed il trattamento delle pertinenti informazioni

solo al personale autorizzato, preventivamente comunicato al Centro. Attivano altresì idonei meccanismi di presidio che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.

Art. 3.

Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro

1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet di cui all'elenco fornito dal Ministero delle comunicazioni la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da garantire l'integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso.

2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Autorità giudiziaria.

3. Il Centro, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete Internet le modalità con cui effettuare la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 4.

Livelli di inibizione

1. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva.

Art. 5.

Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio

1. I fornitori di connettività alla rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete da loro amministrata. I fornitori di connettività alla rete Internet devono informare, altresì, il Centro ed il Ministero delle comunicazioni dell'avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i termini indicati all'art. 8.

2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle richieste di accesso ai livelli indicati all'art. 4.

3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve avere le seguenti caratteristiche:

a) garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti;

b) permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata;

c) escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano autorizzati, ai fini del presente decreto e salvo i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti.

4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio è indipendente, in particolare:

a) dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse impiegate dall'utente;

b) dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei file presenti;

c) dal linguaggio script usato per le pagine web generate dinamicamente.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete Internet, le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 14-*quater* della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che hanno accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Ispettorato territoriale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 7.

Rimozione del blocco di un sito segnalato dal Centro

1. Il Centro segnala ai fornitori di connettività alla rete Internet, con le medesime forme di cui all'art. 3, la cessazione delle esigenze che impediscono l'accesso ad un sito, in precedenza oggetto di blocco.

2. I fornitori di connettività alla rete Internet procedono alla rimozione delle inibizioni entro 12 ore dalla comunicazione del Centro.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. I fornitori di connettività alla rete Internet si dotano degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti previsti dall'art. 5 ed attivano rispettivamente:

a) entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l'accesso ai siti identificati mediante il nome a dominio così come previsto dall'art. 4;

b) entro 150 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l'accesso ai siti identificati anche mediante l'indirizzo IP così come previsto dall'art. 4.

2. Dopo sei mesi dall'approvazione del presente decreto, e poi con cadenza semestrale, il Ministero delle comunicazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie ed il Ministero dell'interno - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, procedono:

a) alla verifica dei risultati ottenuti dalle attività regolate dal presente decreto;

b) alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli scopi della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet».

3. All'esito dei risultati delle verifiche, il Ministro delle comunicazioni e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione potranno procedere, sentiti i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet, a modifiche del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 37

07A00779

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2006.

Modificazioni al decreto 15 marzo 2005, in materia di norme comuni, relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di prevedere l'applicazione, in ambito nazionale, di talune deroghe previste agli articoli 25 e 146 del regolamento (CE) n. 1973/2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 9 dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 marzo 2005, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«9. All'agricoltore "richiedente" sono consentite le deroghe previste dall'art. 25, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento (CE) n. 1973/2004.

In tal caso il "richiedente", in sostituzione del contratto, è tenuto, a presentare all'organismo pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata».

2. Il comma 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 15 marzo 2005, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«9. All'agricoltore "richiedente" sono consentite le deroghe previste dall'art. 146, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento (CE) n. 1973/2004.

In tal caso il "richiedente", in sostituzione del contratto, è tenuto, a presentare all'organismo pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 388

07A00599

DECRETO 15 gennaio 2007.

Iscrizione della varietà di mais «Mostarra» al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1996/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame della denominazione «Mostarra»;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9717	Mostarra	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht - Germania

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

07A00614

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, sito in Cremona, nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 633/D/ms del 19 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea personale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 2 gennaio

2006, prot. n. 3063/2006, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00619

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, sito in Mantova, nel giorno 20 dicembre 2006, a causa di assemblea sindacale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Mantova ha comunicato, con nota n. 3284 del 15 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 20 dicembre 2006, a causa di assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 2 gennaio 2007, prot. n. 3064/2006, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00620

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, sito in Varese, nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali locali.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0004652/06 del 18 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali locali.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 27 dicembre 2006, prot. n. 7159/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clever»

Estratto determinazione AIC/N n. 5 del 5 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLEVER, anche nella forma e confezione: «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/a - 43100 Parma, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezione: «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml.

A.I.C. n. 029353113 (in base 10), 0VZT4T (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de La Barca, Barcellona (Spagna), Carreteras Nacional II, km 593 (tutte le fasi).

Composizione: un ml di sciroppo contiene:

principio attivo: ebastina 1 mg;

eccipienti: acido lattico (E 270); olio di ricino poliossidrilato idrogenato; neoespiridina diidrocalcone (E 959); anetolo; sodio metil p-idrossibenzoato (E 219); sodio propil p-idrossibenzoato (E 217); glicerolo (E 422); sorbitolo liquido (E 420); polidimetilsolossano; sodio idrossido q.b. a. pH; acqua depurata quanto basta a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicata nel trattamento sintomatico di riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche, orticaria cronica idiopatica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Kestine» (A.I.C. n. 034930) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml; RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00654

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Difmetre»

Estratto determinazione AIC/N n. 7 del 5 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIFMETRE, anche nella forma e confezione: «compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via della Libertà, 30 - 10095 Grugliasco (Torino), Italia, codice fiscale n. 05075810019.

Confezione: «compresse effervescenti» 20 compresse.

A.I.C. n. 021633045 (in base 10), 0NN60P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina (Trento) Italia, via Provina n. 2 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: indometacina 25 mg; caffeina 75 mg; proclorperazina dimaleato 2 mg;

eccipienti: acido citrico anidro (E 330) 600 mg; sodio idrogeno carbonato (E 500) 600 mg; sorbitolo (E 420) 428 mg; saccarina sodica (E 954) 40 mg; aroma limone 20 mg; macrogol 6 glicerol caprilocaprato 5 mg; dimeticone 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura. È particolarmente idoneo per il trattamento di pazienti che, durante l'attacco, soffrano di nausea e vomito.

Trattamento degli episodi di cefalea tensiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 021633045 - «compresse effervescenti» 20 compresse;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 021633045 - «compresse effervescenti» 20 compresse; RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Ratiopharm».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1455 del 20 dicembre 2006

Medicinale: CEFTRIAXONE RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, con sede legale e domicilio in Graf-Arco Strasse 3, D-89070 - Ulm (Germania).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina: Facta farmaceutici S.p.a. sita in Nucleo industriale S. Atto - frazione S. Nicolò - Tordino (Teramo), per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio del lotto.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 035802053 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1466 del 22 dicembre 2006

Medicinale: XANAX.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: 9. Eliminazione di un'indicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche (eliminazione di una indicazione).

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Xanax» è indicato nel trattamento dell'ansia. «Xanax» è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025980057 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025980069 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025980071 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025980083 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solu Medrol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1467 del 22 dicembre 2006

Medicinale: SOLU MEDROL.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: modifica (eliminazione) delle indicazioni terapeutiche - adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche (eliminazione di indicazione).

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

1. Disordini endocrini: insufficienza adrenocorticale acuta (l'idrocortisone o il cortisone sono i farmaci di scelta: l'aggiunta di mineralcorticoidi può essere necessaria, soprattutto quando vengono usati gli analoghi sintetici).

2. Malattie del collagene: durante una riacutizzazione o come terapia di mantenimento in particolari casi di lupus eritematosus sistemico.

3. Alterazioni dermatologiche:

a) pemfigo;

b) eritema multiforme grave (sindrome di Stevens-Johnson);

c) dermatite esfoliativa.

4. Stati allergici: controllo di condizioni allergiche gravi o inabilitanti non rispondenti alla terapia tradizionale, in caso di:

a) asma bronchiale;

b) dermatite da contatto;

c) malattia da siero;

d) reazioni di ipersensibilità ai farmaci;

e) edema angioneurotico, orticaria, shock anafilattico (in aggiunta all'adrenalina).

5. Malattie gastrointestinali: colite ulcerosa (terapia sistemica o come clistere ritentivo o a goccia per far superare al paziente una fase particolarmente critica della malattia), ileite segmentaria.

6. Stati edematosi: per indurre la diuresi o la remissione della proteinuria nella sindrome nefrosica senza uremia o di tipo idiopatico o dovute a lupus eritematosus sistemico.

7. Sistema nervoso centrale: edema cerebrale da tumore primario o metastatico e/o associato a terapia chirurgica o radiante, riacutizzazioni della sclerosi multipla, lesioni acute del midollo spinale. Il trattamento deve iniziare entro otto ore dal verificarsi del trauma.

8. Affezioni neoplastiche: trattamento palliativo di: leucemie e linfomi negli adulti, leucemia acuta dell'infanzia; terapia palliativa dei tumori in fase molto avanzata.

«Solu-Medrol» può anche essere usato nelle seguenti condizioni:

a) neurodermite generalizzata;

b) febbre reumatica acuta;

c) shock grave: emorragico, traumatico, chirurgico.

Nei casi di shock grave, l'uso di «Solu-Medrol» endovena può aiutare nel ripristino della situazione emodinamica. La terapia corticosteroidea non deve essere considerata come sostituzione dei metodi standard per combattere lo shock ma esperienze recenti indicano che l'uso concomitante di dosi massive di corticosteroidi insieme ad altre misure terapeutiche, può aumentare l'indice di sopravvivenza;

d) ustioni esofagee: in caso di ustioni esofagee dovute ad ingestione di agenti caustici, la terapia corticosteroidea ha diminuito l'incidenza di aderenze e di morbilità. Per esplicare la loro azione i corticosteroidi devono essere somministrati entro 48 ore dalla avvenuta ustione. Uno steroide a rapida azione come «Solu-Medrol» può essere somministrato insieme a fluidi e antibiotici, quale trattamento iniziale.

Dopo esofagoscopia la somministrazione del farmaco può essere interrotta in pazienti che non presentano ustioni. Il trattamento di quei pazienti con danno esofageo dovrebbe continuare con «Depo-Medrol» (metilprednisolone acetato) o «Medrol» compresse (metilprednisolone) se tollerato più antibiotici e drenaggio;

e) prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia antitumorale.

f) terapia adiuvante nelle gravi pneumopatie da pneumocystis carinii in soggetti affetti da A.I.D.S. La somministrazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'inizio del trattamento antimicrobico.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023202017 - im iv 1 f 1 ml 40 mg;

A.I.C. n. 023202043 - im iv 1 f 2 ml 125 mg;

A.I.C. n. 023202056 - im iv 1 f + f 8 ml 500 mg;

A.I.C. n. 023202068 - im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg;

A.I.C. n. 023202070 - 1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023202017 - im iv 1 f 1 ml 40 mg varia in «40 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone a doppia camera da 40 mg/ml;

A.I.C. n. 023202043 - im iv 1 f 2 ml 125 mg varia in «125 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone a doppia camera da 125 mg/2 ml;

A.I.C. n. 023202056 - im iv 1 f + f 8 ml 500 mg varia in «500 mg/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 500 mg + fiala solvente da 8 ml;

A.I.C. n. 023202068 - im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg varia in «1000 mg/16 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 1000 mg + 1 flacone solvente da 16 ml;

A.I.C. n. 023202070 - 1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv varia in «2000 mg/32 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 2000 mg + 1 flacone solvente da 32 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00655

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-023) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 1 2 9 *

€ 1,00